CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE
Servizio bonifiche e rifiuti

Mestre Venezia, 03 dicembre 2025

Trasmessa a mezzo PEC

Al SUAP del comune di VENEZIA
suap.venezia@certpec.camcom.it

per la trasmissione ai seguenti destinatari:

ECO + ECO S.r.l.
protocollo@cert.ecopiueco.it

Comune di Venezia
Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
ambiente@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Direzione Servizi al cittadino e imprese
Autorizzazioni ambientali
autorizzazioni.scarichipaesaggioacustica@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile (urbanistica)
territorio@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore edilizia
edilizia@pec.comune.venezia.it

ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
dapve@pec.arpav.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Sede:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio bonifiche e rifiuti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Ranieri
E.Q. dott.ssa Maria Ranieri
TEL. 0412501228
MAIL: maria.ranieri@cittametropolitana.ve.it
Istruttore: dott.ssa Valentina Bugno TEL. 0412501267

V.e.r.i.t.a.s. S.p.A.
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche
per il Veneto, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

Autorità di sistema portuale
del mare Adriatico settentrionale
porti di Venezia e Chioggia
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Consorzio di bonifica Acque Risorgive
consorzio@pec.acquerisorgive.it

Azienda Ulss 3 "Serenissima"
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Consiglio di Bacino Venezia Ambiente
protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

Oggetto: PRATICA N. 03071410272-11082025-1024
DITTA: ECO + ECO S.R.L. (C.F. 03071410272)
SEDE LEGALE: VIA DELLA GEOLOGIA 31 30175 VENEZIA VE
SEDE IMPIANTO: VIA DELLA GEOLOGIA - EX AREA ALCOA - 30100 VENEZIA VE
TRASMISSIONE DELLA DETERMINA DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI A MATRICE CELLULOSICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006.

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento prot. n. 84882 del 02.12.2025 relativo all'oggetto, in formato .p7m, unitamente alla versione stampabile in formato .pdf che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.

Si allega il fac-simile della polizza fideiussoria da prestare prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio dell'impianto in oggetto.

Distinti saluti,

Il funzionario delegato
RANIERI MARIA

documento firmato digitalmente

Sede:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio bonifiche e rifiuti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Ranieri
E.Q. dott.ssa Maria Ranieri
TEL. 0412501228
MAIL: maria.ranieri@cittametropolitana.ve.it
Istruttore: dott.ssa Valentina Bugno TEL. 0412501267

All: C.s.d

Sede:
Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre
TEL. 041/2501511
www.cittametropolitana.ve.it
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale
Servizio bonifiche e rifiuti
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Ranieri
E.Q. dott.ssa Maria Ranieri
TEL. 0412501228
MAIL: maria.ranieri@cittametropolitana.ve.it
Istruttore: dott.ssa Valentina Bugno TEL. 0412501267

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE
Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 3338 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' ECO + ECO SRL PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI A MATRICE CELLULOSICA, UBICATO IN VIA DELLA GEOLOGIA AREA EX ALCOA - 30100 VENEZIA. MODIFICA E SOSTITUZIONE.

-

La Dirigente

Visti:

i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;

iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l'art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;

v. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l'art. 13 "compiti dei dirigenti" comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;

ii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

iii. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;

iv. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;

v. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132/2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;

vi. il D.M. n.188 del 22.09.2020 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;

vii. il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

viii. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»";

ix. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";

x. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;

xi. la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;

xii. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;

xiii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti" contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;

xiv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

xv. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 09.08.2022 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;

xvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

xvii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

xviii. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;

Richiamati:

i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";

ii. l'art. 269 che disciplina "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"

iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

iv. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella*

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse."

v. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";

Visto che la Città Metropolitana di Venezia ha rilasciato il Giudizio positivo di compatibilità ambientale con condizioni con provvedimento prot. n. 27487 del 20.04.2023.

Verificato che Città Metropolitana di Venezia ha già attestato l'ottemperanza alle condizioni ante operam n. 1, 2 ,3, 5 e 6 del provvedimento 27487/2023 rispettivamente con le note prott. nn. 84020 del 12.12.2023, 48915 del 13.07.2023, 48146 del 11.07.2023, 48915 del 13.07.2023 e 59159 del 13.07.2023.

Dato atto che la Società deve ancora ottemperare alla condizione n. 4 post - operam:

CONTENUTO	**DESCRIZIONE**
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	A lavori ultimati e con impianto a regime dovrà essere effettuata una campagna di misurazioni della rumorosità, con particolare riguardo verso i ricettori residenziali indicati nella relazione tecnica con i codici da R1 a R3, per la verifica del rispetto dei limiti di zonizzazione acustica in corrispondenza degli stessi punti di misura individuati per la valutazione previsionale acustica ed in cui si consideri l'impatto cumulato fra tutti gli stabilimenti attivi (impianto in oggetto, stabilimento in zona "10 ha" e il nuovo impianto di recupero rifiuti a matrice plastica), sia per il periodo diurno sia per il periodo notturno. In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	**Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio** dell'impianto nella configurazione di progetto approvato ex art. 208.
Soggetto verificatore	Comune di Venezia e ARPAV

Visto che con provvedimento prot. n. 27153 del 24.04.2025 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta ECO+ECO Srl con sede legale in Via della Geologia 31 30175 VENEZIA VE, per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti a matrice cellulosica sito in Via della Geologia - ex area Alcoa - 30100 VENEZIA VE;

Considerato che con nota prot. n. 51741 del 31.07.2025 la ditta ha comunicato l'avvio dei lavori previsti dal progetto approvato, previsto per il 04.04.2025;

Visto che con prot. n. 63765 e n. 63766 del 18.09.2025 la ditta ECO+ECO Srl ha presentato istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione vigente consistente essenzialmente in:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

- ridefinizione delle superfici impiantistiche con riduzione della superficie coperta e correlato incremento della superficie scoperta (caratterizzato da incremento della superficie a verde e diminuzione della superficie impermeabile);
- rinuncia al posizionamento di uno dei due macchinari di pressatura e conseguente aggiornamento del layout impiantistico;
- inserimento di un'emissione non significativa relativa al posizionamento di un gruppo elettrogeno con potenza nominale inferiore a 1 MW e da utilizzare solo in condizioni di emergenza;

Visto che:

i. con prot. n. 68599 del 03.10.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi, è stata indetta la conferenza dei servizi ed è stata convocata la prima riunione in data 30.10.2025, poi spostata al 29.10.2025, per la valutazione del progetto presentato;

ii. con prot. n. 78775 del 07.11.2025 è stato trasmesso il verbale prot. 78525 del 06.11.2025 relativo alla riunione svolta in data 29.10.2025 chiedendo alla ditta la documentazione integrativa come da verbale ed il parere conclusivo agli enti nei successivi 15 giorni;

iii. con note acquisite al prot. n. 78814 del 07.11.2025 e prot. n. 79238 del 10.11.2025 la ditta ha inviato la documentazione richiesta;

iv. con prot. n. 75804 del 29.10.2025 è stato acquisito il contributo istruttorio da parte di ARPAV USACE con il quale si ritiene che non sussistano elementi tecnici di rilievo in merito alle modifiche oggetto dell'istanza;

v. con nota prot. n. 75798 del 29.10.2025 è stato acquisito il parere favorevole da parte del Comune di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile - Sviluppo economico e strategico pianificazione urbanistica aree di rilancio;

vi. con nota prot. n. 79077 del 10.11.2025, è stata trasmessa la richiesta di pareri conclusivi agli Enti interessati;

vii. con nota prot. n. 80860 del 17.11.2025 è stato acquisito l'aggiornamento dell'atto di assenso Veritas SpA relativo allo scarico PM 387/1 di acque reflue di dilavamento della prima pioggia;

Dato atto che

i. con prot. n. 63891 del 18.09.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;

ii. con nota prot. n. 67460 del 30.09.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;

Dato atto che:

i. nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;

ii. non è pervenuta alcuna risposta nel termine indicato, pertanto la dichiarazione verrà valutata conforme**;**

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A della DGR n. 988 del 09/08/2022;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

Dato atto che la ditta non è in possesso né di certificazione UNI EN ISO 9001 prevista dal DM 188/2022 per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti ascrivibili a carta e cartone, né di certificazioni ambientali;

Considerato che con nota prot. n. 50503 del 25.07.2025 la ditta ha trasmesso la dichiarazione di delega di funzioni ambientali con attribuzione di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 78814 del 07.11.2025 la ditta ha chiesto la correzione del refuso presente al punto 25 del provvedimento prot. n. 27153 del 24.04.2025 poiché il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito (Aree G3 ed H della planimetria allegata) presso l'impianto non corrisponde a 1030 tonnellate, bensì a 1130 tonnellate;

Ritenuto, per le valutazioni effettuate, di procedere con la correzione di quanto sopra segnalato;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 63765 e n. 63766 del 18.09.2025;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 14.02.2026, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La ditta ECO + ECO S.r.l. (C.F. 03071410272), con sede legale in Via della Geologia 31 30175 VENEZIA VE, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25-26 della L. R. 3/2000 alla realizzazione del progetto di modifica dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via della Geologia - ex area Alcoa - 30100 VENEZIA VE, secondo il progetto presentato con nota acquisita al prot. n. 63765 e n. 63766 del 18.09.2025 e alle successive integrazioni citate in premessa, per le attività di cui al successivo punto 19, nelle aree identificate nella planimetria allegata (**Allegato 1**) e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

   Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
2. L'autorizzazione prot. n. 27153 del 24.04.2025 è sostituita dal presente provvedimento.-
3. Il presente provvedimento ha **validità sino al 24.04.2035**, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5, e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza.
4. L'impianto deve essere messo in esercizio **entro il 24.04.2028,** pena la decadenza automatica del presente provvedimento. Eventuale proroga potrà essere concessa su motivata istanza.
5. Sono fatte salve le competenze di altri Enti relativamente alla realizzazione delle opere.
6. L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinata alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:

   a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;

   b. collaudo di tutte le aree di stoccaggio autorizzate;

   c. attestazione dell'adempimento alle prescrizioni del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, comprensiva della documentazione attestante l'invio della SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;

d. certificato di agibilità dei manufatti;

e. il nominativo del tecnico responsabile, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;

f. Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma;

g. autodichiarazione dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;

h. dichiarazione di aver predisposto una barriera arborea perimetrale allo stabilimento secondo le modalità concordate con il Comune di Venezia;

i. dichiarazione che il progetto dell'impianto illuminotecnico è stato realizzato secondo il progetto presentato in ottemperanza alla condizione ambientale n. 8 del provvedimento prot. n. 4947/2024 approvato con attestazione della Città metropolitana di Venezia prot. n. 13623 del 27.02.2024;

j. documentazione attestante la richiesta di autorizzazione al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per lo scarico delle acque meteoriche di II pioggia ricadenti sui lotti 2 – 4 e 5.

7. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate alla Scrivente Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.

8. Fino all'ottenimento della UNI EN ISO 9001 la Società non potrà produrre EoW ai sensi del D.M. 188/2020.

9. **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare alla Scrivente Amministrazione istanza di autorizzazione all'esercizio allegando il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L. R. 3/2000. In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L. R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata per ciascuna delle linee di trattamento autorizzata, nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso e sul prodotto del trattamento.

10. Al collaudo dovrà essere allegata copia della certificazione UNI EN ISO 9001, prevista all'art. 6 comma 1 del D.M. 188/2020 volta a dimostrarne il rispetto dei requisiti.

11. Al collaudo dovranno essere allegati, in ottemperanza alla **condizione ambientale 4** della determinazione prot. n. 27487/2023 di esclusione all'assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale, gli esiti di una campagna di misurazioni della rumorosità, con particolare riguardo verso i ricettori residenziali R1 a R3. Dovrà essere considerato anche l'impatto cumulato fra tutti gli stabilimenti attivi (impianto in oggetto, stabilimento in zona "10 ha" e il nuovo impianto di recupero rifiuti a matrice plastica), sia per il periodo diurno che per il periodo notturno In caso di superamento di uno o più dei limiti di zonizzazione dovranno essere attuati gli accorgimenti necessari per ricondurre i valori entro i limiti previsti, dando comunicazione ad ARPAV, comune di Venezia e Città Metropolitana di Venezia, delle misure adottate, con ripetizione dell'indagine fonometrica.

12. **Nei successivi 90 giorni** verrà data comunicazione da parte della Scrivente Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al precedente punto, e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 26 della L. R. 3/2000. A tal fine la nota

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

dovrà essere conservata unitamente al provvedimento. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.

Garanzie finanziarie

13. L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla preventiva formale accettazione, da parte della Scrivente Amministrazione, della fideiussione prestata ai sensi dei punti successivi.
14. La ditta con anticipo di **almeno 30 giorni** rispetto alla data prevista per l'avvio dell'impianto, deve presentare le garanzie finanziarie dovute ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello** trasmesso unitamente al presente provvedimento. L'importo dovrà essere rivalutato secondo il coefficiente di rivalutazione monetaria annua all'ultimo mese disponibile. La suddetta garanzia finanziaria deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Dovrà altresì essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI).
15. La fideiussione potrà essere prestata anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il rinnovo delle polizze, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza della polizza stessa. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento.
16. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria entro la sua scadenza comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della scrivente Amministrazione. In tal caso, entro la suddetta data, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione a questa Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'Arpav.
17. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente Amministrazione e le quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
18. In caso di riduzione dei massimali delle fideiussioni e della polizza RCI per la certificazione ISO14001 ovvero la registrazione EMAS, i relativi rinnovi devono essere trasmessi **entro 30 giorni** da ciascuna scadenza, ovvero i massimali dovranno essere adeguati nel medesimo termine.

Rifiuti

19. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

    R3: Selezione e cernita, eventuale adeguamento volumetrico, con cessazione della qualifica di rifiuto per l'ottenimento di carta conforme alle specifiche di cui al DM. 188/2020.

    R12^{A} Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto e/o su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni, anche per il successivo trattamento in impianto.

    R12^{SC}: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento, come specificato al punto 31.

    R12^{EL}: Eliminazione delle frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti destinati a recupero presso il medesimo o altro impianto.

    R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto.

    D15: deposito preliminare limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

nelle aree identificate nella **planimetria** allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

20. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria sono quelle individuate nell'**allegato 2** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
21. La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto (ricevuti da terzi e/o prodotti e di rifiuti in attesa della dichiarazione di cessazione della qualifica di rifiuto) non può superare le **1898 tonnellate** di cui al massimo **950 tonn** di End of Waste (EoW) in attesa della dichiarazione di cessazione della qualifica di rifiuto e del rifiuto identificato dal codice EER 191201 "carta e Cartone" proveniente dall'attività di $R12^{EL}$.
22. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti in ingresso e dei cessati rifiuti non potrà superare i **6 metri** o, in caso di avvenuta compattazione, le **5 balle** sovrapposte. In ogni caso dovranno essere assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
23. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito (Aree G3 ed H della planimetria allegata) presso l'impianto di **1130 tonn.**
24. I suddetti quantitativi restano comunque subordinati alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio rispetto alle aree indicate in planimetria ed all'altezza massima di cui ai punti precedenti, nonché agli adempimenti in materia di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 in relazione alla tipologia di materiale.
25. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **300 tonn/giorno**, e le **90.000 tonn/anno.**

Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 –ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

26. L'operazione di recupero R3 condotte sui codici EER 150101 – 150106 – 191201 e 200101 dovrà rispettare le disposizioni del D.M. n.188 del 22.09.2020.
27. Il rifiuto di carta e cartone, identificato con il codice EER 191201, selezionato da rifiuti indifferenziati non potrà essere sottoposto all'attività di recupero R3.

Prescrizioni operazioni

28. L'operazione di recupero $R12^{EL}$, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso lo stesso o altro impianto.
29. L'operazione di recupero $R12^{SC}$, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tale operazione è ammessa sui rifiuti in ingresso per la loro separazione in più frazioni merceologiche specifiche, che possono coesistere nel rifiuto di origine in quanto coerenti con il suo codice CER, qualora il rifiuto di ingresso non sia già suddiviso per tipologie. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti alla famiglia 19XXXX.
30. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
31. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

32. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV n. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

33. L’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
34. La responsabilità dell’omologa e della verifica di conformità all’omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell’impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre, all’atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
35. La Società non potrà ricevere rifiuti di provenienza domestica conferiti direttamente dal singolo cittadino.
36. I rifiuti sottoposti all’operazione di recupero R12, ad eccezione di quelli conferiti direttamente ad un Consorzio di Filiera previsti per legge, potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un’operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
37. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l’avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell’impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
38. Fatto salvo quanto prescritto al punto precedente, i rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell’impianto alla sola operazione di stoccaggio se l’impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell’inserimento formale, dell’impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l’impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni rifiuti prodotti

39. I rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto sono stoccati, per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti, in messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) nelle aree identificate nella planimetria allegata, e nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 23. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso devono essere identificati con un codice CER 19.12.XX riportati nell’**allegato 3**.

    Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall’attività autorizzata, diversi da quelli di cui all’allegato 2, potranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un’etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 23 Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano devono essere identificati con un codice CER 1912XX. Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere presentato alla Città metropolitana e ad ARPAV una relazione riportante l’elenco dei CER prodotti dal trattamento dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate.
40. I rifiuti prodotti dall’attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell’art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

41. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la tabella di cui all'**allegato 4.**
42. I rifiuti in uscita identificati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
43. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
44. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.

Prescrizioni stoccaggio

45. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
46. Lo stoccaggio dei rifiuti e dei cessati rifiuti dovrà avvenire all'interno di aree perimetrate su tre lati con barriere e/o protezioni frangivento. L'altezza di tali barriere dovrà essere almeno 1 metro metri maggiore dell'altezza dei cumuli stessi;
47. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
48. I rifiuti potranno sostare nell'area "controllo qualità" per un periodo massimo di 8h.
49. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti, dai rifiuti in attesa della dichiarazione di cessata qualifica di rifiuti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti dall'operazione $R12^{SC}$.
50. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nella fase di movimentazione e di stoccaggio.
51. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
52. Le aree individuate per lo stoccaggio dei rifiuti con diverso codice CER devono essere gestite mediante l'utilizzo di setti, anche mobili, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
53. I rifiuti conferiti in impianto dovranno essere stoccati in modo da poter prelevare ed avviare a trattamento prioritariamente le partite più datate rispetto alle partite conferite in impianto in tempi successivi (cosiddetto metodo "first in – first out"). Gli stoccaggi dovranno inoltre essere organizzati in modo da garantire lo spazio necessario al passaggio dei mezzi d'opera garantendo in ogni momento il raggiungimento delle partite di rifiuti più datate.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

54. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.

55. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

Emissioni in atmosfera

56. La ditta è autorizzata ai sensi del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269 comma 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica dello stesso, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.

57. Il punto di emissione autorizzato è identificato con il n. E1. Sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse così come descritte nel progetto allegato all'istanza, provenienti dalle attività esercitate in impianto.

58. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della planimetria di cui **all'allegato 5** e delle seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino(n.)	*Provenienza effluente*	*Inquinante*	*Concentrazione (mg/Nmc)*
E1	Linea trattamento carta	Polveri	10

b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi semestrali** alle emissioni corrispondenti al camino n. E1. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto successivo, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

c) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento del punto di emissione n. E1. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;

d) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;

e) ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti al camino n. E1;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

f) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 60 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio;

g) entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

h) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati;

i) il camino autorizzato dovrà essere dotato di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza del camino dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio;

j) le emissioni provenienti dal punto di emissione n. E2 afferenti al gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV –Parte I, c. 1 lett. bb);

k) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;

59. La ditta, inoltre, ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, dovrà garantire che:

a) nelle fasi di movimentazione dei rifiuti e dei cessati rifiuti dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

b) le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti degli automezzi ed alle lavorazioni dovranno, al fine di ridurre la dispersione di polveri, essere opportunamente pavimentate e giornalmente pulite con moto spazzatrice. Tale operazione dovrà essere riportata nel registro di manutenzione;

c) nella movimentazione dei rifiuti e dei cessati rifiuti dovrà essere mantenuta la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri, e dovrà essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

d) qualunque cambiamento, anche occasionale, nella movimentazione dei rifiuti e dei cessati rifiuti che possa comportare ulteriore presenza di emissioni diffuse, rispetto a quanto descritto nei progetti presentati, dovrà essere comunicato preventivamente a questa amministrazione. In ogni caso la ditta dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di limitare la dispersione eolica delle polveri;

60. **Entro il 31.01.2026** dovranno essere trasmesse alla scrivente Amministrazione, all'ULSS 3 e all' all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia copia degli esiti di due campagne di monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri svolte nelle aree esterne dello stabilimento della durata di 24 ore ciascuna, corredate da una relazione tecnica nella quale vengano descritte le attività di monitoraggio

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

svolte, le condizioni operative dell'impianto al momento dei prelievi e i criteri di scelta dei punti di prelievo. Le campagne dovranno essere svolte una durante la stagione estiva ed una durante la stagione invernale, nei momenti di maggiore svolgimento delle attività dello stabilimento. I punti di prelievo dovranno essere quelli già indicati nella documentazione di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del provvedimento di non assoggettamento alla procedura di VIA rilasciato con prot. n. 27487 del 20.04.2023, ovvero quelli indicati nel "Piano di Monitoraggio emissioni in atmosfera rev. 00/2023 rif. E22011A.R10.00";

Scarichi in pubblica fognatura

61. La Società è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura secondo quanto prescritto nell'aggiornamento dell'atto di assenso di Veritas SpA, relativo allo scarico PM 387/1, acquisito al prot. n. 80860 del 17.11.2025 allegato al presente provvedimento (**allegato 6**)

Prescrizioni generali

62. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
63. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
64. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
65. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
66. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
67. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
68. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
69. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.
70. La Società dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.

71. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
72. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
73. Con **cadenza trimestrale** la Società dovrà eseguire un controllo visivo dello stato di conservazione dei piazzali esterni annotandolo nell'apposito registro delle manutenzioni. Dovranno essere registrate anche eventuali criticità e, nel caso, programmati interventi di ripristino.
74. Con **frequenza quinquennali**, ad opera di ditte esterne, dovranno essere eseguite prove di tenuta delle vasche e delle tubazioni interrate. Le risultanze ottenute dovranno essere conservate nel registro di cui al punto precedente e, nel caso, dovranno essere programmati interventi di ripristino.
75. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
76. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
77. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
78. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
79. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
80. Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR n.151/2011, riguardo l'altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi. È fatta salva la conformità dell'impianto al D.M. Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti".
81. È fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
82. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
83. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio Società Eco+Eco Srl e per la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia, al Comune di Venezia, all'Ulss 3 "Serenissima", al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

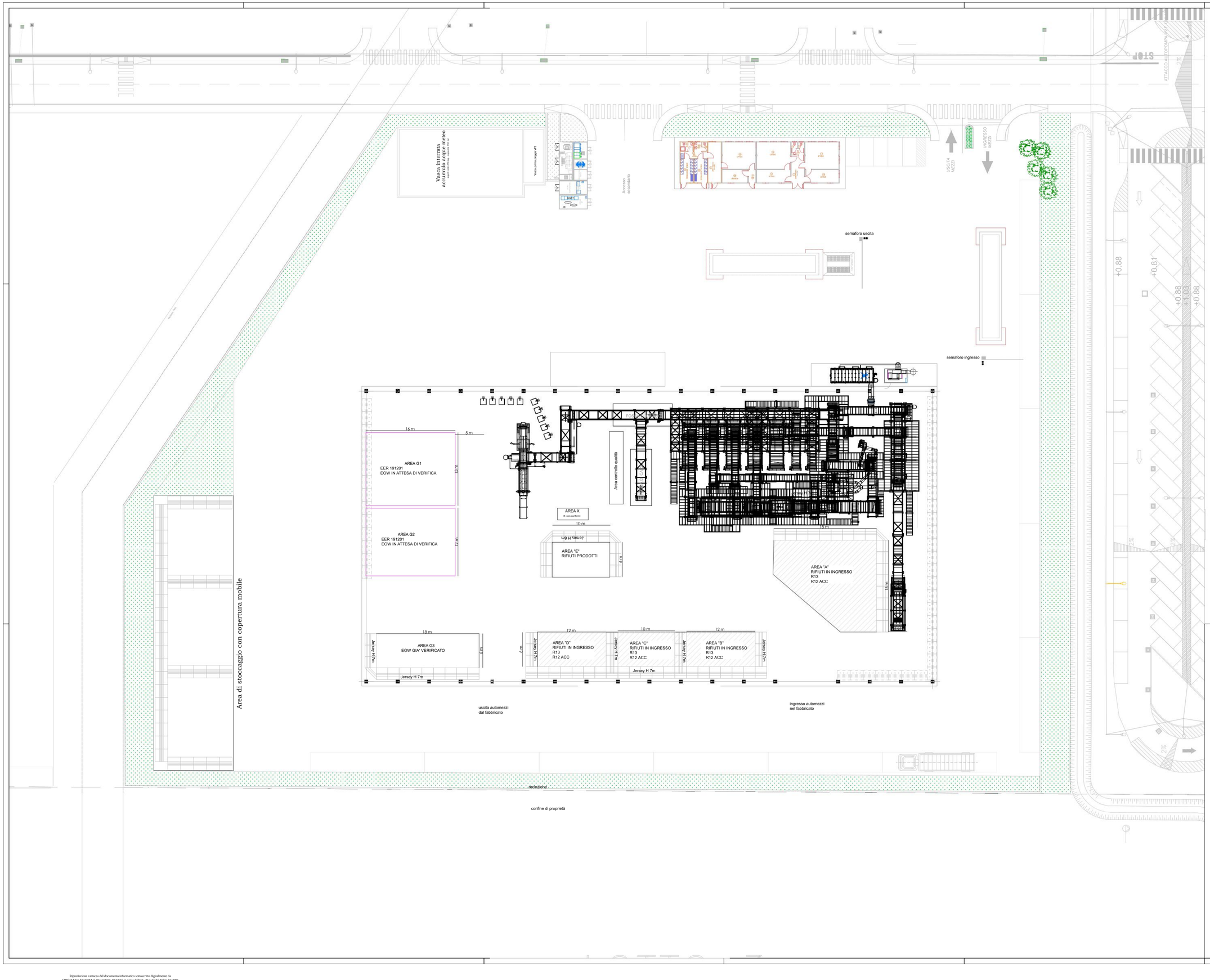
Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l’invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D01_rev05

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025



Area	Destinazione	Codici EER	Volume max (mc)	Quantità stoccabile max (ton)
RIFIUTI IN INGRESSO				
A	Deposito rifiuti in ingresso	15.01.01 15.01.06 19.12.01 20.01.01	1440	480
B	Deposito rifiuti in ingresso	15.01.01 15.01.06 19.12.01 20.01.01	432	140
C	Deposito rifiuti in ingresso	15.01.01 15.01.06 19.12.01 20.01.01	360	118
D	Deposito rifiuti in ingresso	15.01.01 15.01.06 19.12.01 20.01.01	432	140
X	Rifiuto non conforme (si utilizza il codice EER riportato nel formulario)	15.01.01 15.01.06 19.12.01 20.01.01	20	20
RIFIUTI PRODOTTI ED EOW				
E	Area stoccaggio rifiuti prodotti	19.12.xx	300	50
G1	EoW in attesa di verifica di conformità e rifiuto EER 191201	191201 EoW	936	480
G2	EoW in attesa di verifica di conformità e rifiuto EER 191201	191201 EoW	864	470
G3	EoW già in possesso di verifica di conformità	EoW	350	180
H	EoW già in possesso di verifica di conformità	EoW	1.700	950

studio am & co. s.r.l.
STUDIO AM&CO
SEDE LEGALE
Via Delle Industrie n. 29/h int. 7
30020 MARCON (VE)
telefono 041-5385308
fax 041-2527420
e-mail: info@studioamco.it
CF/P.IVA 03183140274
REG. IMPRESE 03183140274
CAP. SOC. euro 10.000,00 i.v.

ECO + ECO S.R.L.

SEDE IMPIANTO Via della Geologia - Area Ex Alcoa - Lotti n. 2, 4 e 5 - Venezia (VE)

eco-eco

Elaborato Impianto recupero rifiuti cellulosici Modifica Determina n. 1104/2025 STATO DI PROGETTO Lay-out rifiuti	Tavola 4 Scala 1:200
Rev. 00	Data 10/09/2025
Committente	il Tecnico

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:19 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE/ 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

ALLEGATO 1: Rifiuti conferibili ed attività autorizzate

EER	DESCRIZIONE	ATTIVITA'
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13 – $R12^{A}$ - $R12^{SC}$ -$R12^{EL}$ – R3
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 – $R12^{A}$ - $R12^{SC}$ -$R12^{EL}$ – R3
191201	Carta e cartone	R13 – $R12^{A}$ - $R12^{SC}$ -$R12^{EL}$ – R3
200101	Carta e cartone	R13 – $R12^{A}$ - $R12^{SC}$ -$R12^{EL}$ – R3

- potranno essere stoccati in cumulo o balle per una altezza massima di 6m o 5 balle

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:17 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

Allegato 3 rifiuti prodotti

EER	DESCRIZIONE	ATTIVITA'
19.12.01	Carta e Cartone	R13
19.12.04	Plastica e gomma	R13
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alle voci 191211*	R13 – D15

Tali rifiuti potranno essere stoccati in cumulo o balle, per una altezza massima di 4,5 m, oppure in cassoni e big - bags

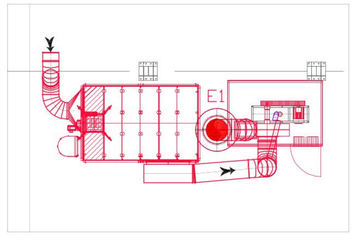
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025

Allegato 4 Tabella rendicontazione utenze non domestiche

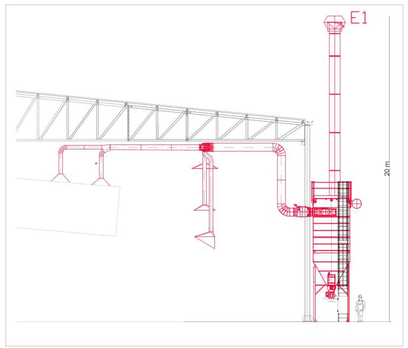
conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE NON DOMESTICHE – anno 20..

DATA CONFERIMENTO	NOMINATIVO PERSONA GIURIDICA * *avente attività rientrante nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006	P.IVA	QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI -	COMUNE DI PROVENIENZA-dei RIFIUTI URBANI	CODICE EER rifiuti urbani* *rientrante nell'allegato L-quater prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006	QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	Quantitativo dei sovvalli (KG)della selezione dei rifiuti urbani	Impianto di destino dei sovvalli della selezione dei rifiuti urbani
TOTALE ANNUO								

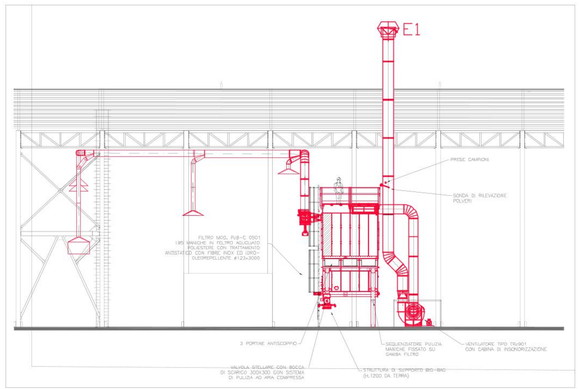
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CRISTIANA SCARPA il 02/12/2025 18:18:20 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 3338 del 02/12/2025
Prot.: 2025 / 84882 del 02/12/2025



Pianta trattamento ed espulsione
scala 1:50



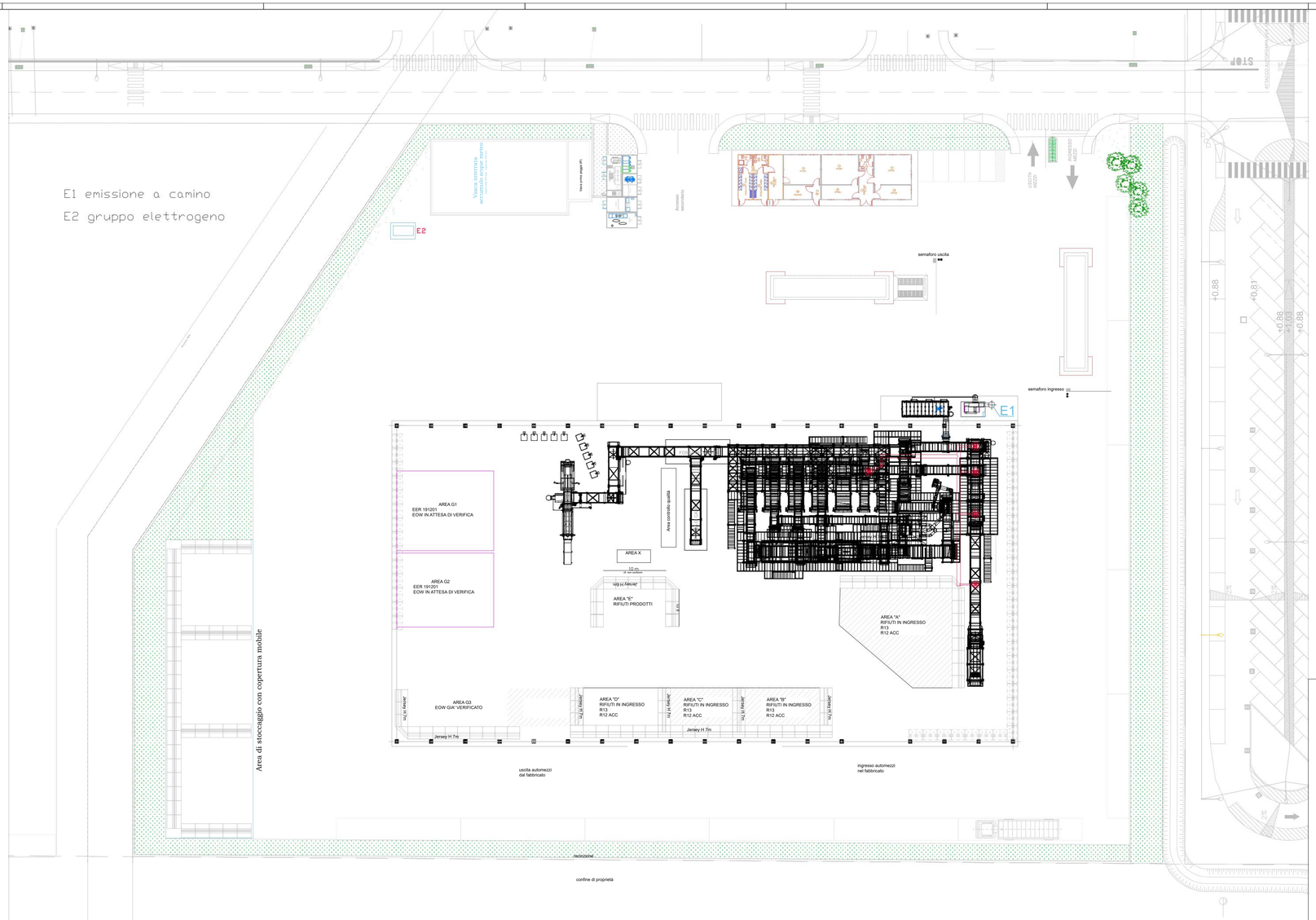
Vista laterale
scala 1:100



Vista frontale
scala 1:100

E1 emissione a camino

E2 gruppo elettrogeno



studio Am & Co s.r.l.
STUDIO AM&Co
SEDE LEGALE
Via delle Industrie n° 29/h int. 7
30030 MARCON (VE)
Telefono 041-2527420
fax 041-2527420
e-mail info@studioamco.it
C.F. e P.IVA 04599520278
REG. IMPRESE 15163140274
CAP. SOC. euro 10.000,00 I.V.

ECO + ECO S.R.L.
SEDE IMPIANTO: Via della Geologia - Area Ex Alcoa - Lotti n. 2, 4 e 5 - Venezia (VE)
eco-eco

Elaborato: Impianto recupero rifiuti cellulosici Modifica Determina n. 1104/2025	Tavola: 6
STATO DI PROGETTO: Lay-out emissioni atmosfera	Scala: 1:200
Rev.: 01	Data: 30/10/2025
Committente	Il Tecnico

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
CECI **Nicola Giacinto** (CF **CCINCL68E28L736Z**) ed emesso nella data **31e dell'ottobre** del 2025
DETENENTA OSSOLANTE **Nicola Giacinto** (CF **CCINCL68E28L736Z**) rilasciato da INFOCAMERE S.C.P.A. - 1118 del 02/12/2025
Prot. **CSCAVE0013295/2025** (USCI)
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropoltana.ve@pecveneto.it

c.a. Dott.ssa **M. Ranieri**
Dott.ssa **V. Bugno**

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di VENEZIA
suap.venezia@certpec.camcom.it

Alla Ditta
ECO + ECO S.r.l.
Via della Geologia - Area ex Alcoa
30175 Venezia
protocollo@cert.ecopiueco.it

OGGETTO: Pratica n. 03071410272-11082025-1024
Ditta: ECO + ECO S.r.l. (C.F. 03071410272)
Sede Legale : Via della Geologia 31 - 30175 Venezia
Sede Impianto: Via della Geologia - ex area Alcoa (Lot.2.4.5 parz.)-Venezia
Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter della L. 241/90, per la modifica dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti in matrice carta, ubicato in via della Geologia in area Ex Alcoa in Comune di Venezia.
Atto di assenso.

In relazione alla Vostra richiesta del parere conclusivo Prot. 79077 del 12/11/2025, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 105163 del 12/11/2025, in merito all'istanza di modifica sostanziale del progetto di un impianto di trattamento e recupero rifiuti in matrice carta trasmessa dalla ditta Eco+Eco srl e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'istanza di modifica sostanziale prot. 91236 e 91625 del 06/10/2025 presentata dalla ditta, per l'insediamento sito in Via della Geologia - ex area Alcoa (Lot.2.4.5 parz.) a Porto Marghera (VE);
- Viste le integrazioni documentali Prot. 103495 del 07/11/2025;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO GABURRO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 80860 del 17/11/2025

- Vista la Determina n. 1104 del 24/04/2025, rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta relativa allo scarico denominato PM 387/1 di acque reflue di prima pioggia e PM 387/2 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo senza prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013, DGRV 622 del 29/04/2014 e la DGRV 729 del 08/07/2025;
- Visto il DDR n. 367 di Autorizzazione unica Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il piano analitico utenti industriali di Veritas, in vigore;

Lo scarico denominato:

- **PM 387/1 di acque reflue di dilavamento di prima pioggia** come individuate dal comma 3 dell'art. 39 del vigente PTA Regione Veneto, **Categoria 10** del piano analitico Veritas, derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Porto Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria:

  Portata: 1.784,36 mc /anno
  COD: 450 mg/l
  Azoto Totale (come N) 20 mg/l
  Fosforo Totale (come P): 9 mg/l
  Solidi sospesi: 190 mg/l

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO GABURRO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 80860 del 17/11/2025

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

Relativamente ai lavori di progetto:

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate;
- Gli allacciamenti fognari dovranno essere eseguiti nella cameretta del collettore comunale come da progetto presentato; tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;
- E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA, che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento al collettore fognario. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- Sottoscrizione a fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato;

ed alle seguenti condizioni a conclusione dei lavori di progetto:

a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO GABURRO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 80860 del 17/11/2025

b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;

c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività

produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;

e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;

f) Mantenimento in perfetta efficienza della strumentazione installata allo scarico. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo pec a Veritas spa, con l'indicazione dei tempi di ripristino delle apparecchiature.

g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO GABURRO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 80860 del 17/11/2025

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Infine si rilascia,

NULLA OSTA ALLO SCARICO

per il seguente **scarico di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 387/2 - di acque reflue assimilate alle domestiche – categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Porto Marghera (VE), senza prescrizioni;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta, entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro –
Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente
Luca Filippini
Tel. 0417293703

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO GABURRO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 80860 del 17/11/2025

VERITAS

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA

(Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

	Parametro	Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O_2/l	250
8	COD	mg O_2/l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH_4/l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO_2/l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO_3/l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H_2S/l	2
16	Solfiti	mg SO_3/l	2
17	Solfati	mg SO_4/l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ALESSANDRO GABURRO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 80860 del 17/11/2025

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP

Identificativo nazionale SUAP: 313

Protocollo: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0892612 del 04/12/2025

MASSARO DAVID

MSSDVD73A11F241W

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03071410272-11082025-1024 - SUAP 313 - 03071410272 ECO+ECO S.R.L.

Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di VENEZIA, in relazione alla Sua pratica n.03071410272-11082025-1024
SUAP mittente: Sportello n.313 - Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Pratica: 03071410272-11082025-1024
Impresa: 03071410272 - ECO+ECO S.R.L.
Protocollo pratica: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0733821/17-09-2025
Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0892612/04-12-2025.

ECO+ECO S.R.L.

COMUNE DI VENEZIA
104.3.0.0.0 AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
105.99.6.0.0 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE
105.99.5.0.0 EDILIZIA

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

VERITAS S.P.A.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO - UFFICIO DIRIGENZIALE 2 VENEZIA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

AZIENDA ULSS3 SERENISSIMA

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

ARPAV VENEZIA

Buongiorno.
Trasmettiamo il provvedimento allegato.
Imposta di bollo Euro 16,00 assolta con marca da bollo n. 01231066190662 del 31/03/2025 che va annullata e conservata insieme al provvedimento.
Per informazioni relative al provvedimento contattare l’ufficio emittente indicato sul medesimo.
Per leggere i files firmati digitalmente utilizzare un qualsiasi software di verifica elencato alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica
Cordialmente.

Marco Sartori

Comune di Venezia - Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita
Servizio di Staff Coordinamento SUAP e Gestione procedure automatizzate
Viale Ancona n. 59 - piano terra - CAP 30172 - Venezia Mestre
telefono 0412749300 - e-mail suap@comune.venezia.it

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP

Identificativo nazionale SUAP: 313

internet www.comune.venezia.it/suap

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	ECO+ECO S.R.L.		
Codice fiscale:	03071410272	**Provincia sede legale:**	VENEZIA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	VEDI RELAZIONE TECNICAMODIFICA SOSTANZIALE DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N.
Codice Pratica:	03071410272-11082025-1024

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	BATTAGGIA	**Nome:**	STEFANIA

ALLEGATI PRESENTI

LETTERA_PG_2025_85134.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
DET_DETE_3338_2025.pdf
DET_DETE_3338_2025.pdf.p7m
ALLEGATO 1 LAYOUT RIFIUTI.pdf
ALLEGATO 1 LAYOUT RIFIUTI.pdf.p7m
allegato 2 rifiuti conferibili ed attività autorizzate.pdf
allegato 2 rifiuti conferibili ed attività autorizzate.pdf.p7m
allegato 3 rifiuti prodotti.pdf
allegato 3 rifiuti prodotti.pdf.p7m
allegato 4.pdf
allegato 4.pdf.p7m
ALLEGATO 5 Tav. 6 Emissioniinatmosfera Rev01.pdf
ALLEGATO 5 Tav. 6 Emissioniinatmosfera Rev01.pdf.p7m
allegato 6 Atto assenso VERITAS.pdf
DGRV 2721_14 SCHEMA POLIZZA.pdf